

TRIBUNALE CIVILE DI MILANO
IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO

R I C O R S O

1. **Fabrizio ADRAGNA** DRGFRZ89C21G273H
2. **Marco COSTA** CSTMRC89L29H269X
3. **Maria Chiara D'ANGELO** DNGMCH88D50G273U
4. **Rosalinda MAZZOLA** MZZRLN83R57G273V
5. **Gianfranco RIZZO** RZZGFR70T25A089M
6. **Emanuele VINCI** VNCMNL89P10H269N

tutti rappresentati e difesi – giusta procura in calce al presente atto – dagli
Avv.ti Francesco Vannicelli (C.F. VNN FNC 67T02 H501B) e Biancamaria
Celletti (C.F. CLL BCM 72D42 H501P), con domicilio eletto presso il loro
Studio in Roma, Via Varrone 9, l'indicazione del numero di fax
06.233248761 e dei seguenti indirizzi PEC, per le comunicazioni di
cancelleria:

Avv. Francesco Vannicelli: francescovannicelli@ordineavvocatiroma.org

Avv. Biancamaria Celletti: biancamariacelletti@ordineavvocatiroma.org

CONTRO

il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE – UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER
LA LOMBARDIA**, in persona del Direttore *pro tempore*;

l'**UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE – AMBITO TERRITORIALE DI
MILANO**, in persona del Direttore *pro tempore*;

IN PUNTO: illegittima revoca di incarico su posto di sostegno (classe di
concorso ADSS e ADMM) e mancata riassegnazione dello stesso all'esito



del reinserimento negli elenchi aggiuntivi delle graduatorie provinciali supplenza (GPS) per l'anno scolastico 2021/2022 – Riconoscimento 12 punti e Risarcimento del danno - Riassunzione disposta con Sentenza della Corte d'Appello di Milano, Sez. Lavoro, 5 dicembre 2023 n. 934

* * *

F A T T O

1. I ricorrenti hanno conseguito in Spagna la specializzazione sul sostegno (**doc.1**), ed hanno presentato domanda di riconoscimento del predetto titolo al Ministero dell'Istruzione, attraverso la piattaforma telematica "*Riconoscimento Professione Docente*" entro il termine del 31 luglio 2021, (**doc.2**).

2. Il conseguimento del titolo di docente di sostegno, conferisce ai ricorrenti la possibilità di essere inseriti nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali Supplenze per la Provincia di Milano, nella classe di concorso ADSS e ADMM (docente di sostegno scuole medie superiori), al fine di ottenere, sulla base della posizione e del punteggio, l'incarico nella scuola (**doc.3**).

3. Questa la posizione dei ricorrenti nelle GPS della Provincia di Milano per l'Anno Scolastico 2021/2022 (**doc.3**) su posto di sostegno per le scuole medie (ADMM) e per le scuole superiori (ADSS):

Vincenzo, Daniele ACCARDO con posizione nella Graduatoria Provinciale di Milano n. 365 ADSS e n. 415 ADMM **punti 20**;

Fabrizio ADRAGNA con posizione nella Graduatoria Provinciale di Milano n. 623 ADSS **punti 14,50**;

Simone COSTA con posizione nella Graduatoria Provinciale di Milano n.



509 ADSS **punti 18,50;**

Marco COSTA con posizione nella Graduatoria Provinciale di Milano n.

494 ADSS, **punti 20,50**

Maria Chiara D'ANGELO con posizione nella Graduatoria Provinciale di

Milano n.507 ADSS, **punti 19;**

Rosalinda MAZZOLA con posizione nella Graduatoria Provinciale di

Milano n. 620 ADSS, **punti 16;**

Gianfranco RIZZO con posizione nella Graduatoria Provinciale di Milano n.

476 ADSS, **punti 24**

Emanuele VINCI con posizione nella Graduatoria Provinciale di Milano n.

511 ADSS, **punti 17,50**

4. Prima che si procedesse con l'assegnazione degli incarichi, con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ambito Territoriale di Milano, prot. 10886 del 23 agosto 2021, i ricorrenti venivano esclusi dalla prima fascia degli elenchi aggiuntivi dalla graduatoria su posti di sostegno, in quanto possessori di titolo di specializzazione conseguito all'estero e per il quale non si era conclusa la procedura di riconoscimento dinanzi al Ministero dell'Istruzione (**doc.4**).

5. Conseguentemente, **ai ricorrenti non veniva attribuito nessun incarico di insegnamento** per l'anno scolastico 2021/2022, benché fossero in posizione utile per il conseguimento di incarichi e ciò in quanto l'assegnazione di incarichi da prima fascia veniva velocemente esaurita, e l'USP Milano procedeva con assegnazioni anche da seconda fascia e da graduatorie incrociate.



6. Avverso i provvedimenti di depennamento dalla graduatoria e i provvedimenti conseguenti i ricorrenti proponevano ricorso al TAR del Lazio RG n. 11269/2021 che, con ordinanze della Sez. III *bis*, 16 dicembre 2021 n. 7261 (**doc.5**) accoglieva l'istanza cautelare, sospendendo l'efficacia dei provvedimenti impugnati. L'udienza di merito, benché sia stata presentata domanda di fissazione unitamente al ricorso, non è stata ancora fissata, ma numerosi ricorsi analoghi sono stati accolti anche nel merito (prima fra tutte Sentenza TAR Lazio, Sez. III *bis*, 9 ottobre 2021 n. 10411 e numerose successive).

7. I ricorrenti, per il tramite dei sottoscritti Avvocati, presentavano quindi diffida all'Ufficio Scolastico di Milano in data 21 dicembre 2021 (**doc.6**) chiedendo il reinserimento nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi GPS su posto di sostegno per le Scuole Medie inferiori e Superiori e la riassegnazione degli incarichi illegittimamente non assegnati.

8. Seguivano ulteriore diffide dei sottoscritti Avvocati presentata in data 7 gennaio 2022 alle istituzioni scolastiche provinciali di appartenenza (**doc.7**).

9. Con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano prot. 30 del 3 gennaio 2022 (**doc.8**) i ricorrenti venivano tutti finalmente reinseriti nella prima fascia degli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze su posto di sostegno.

10. A tale reinserimento non seguiva tuttavia alcuna riattribuzione di incarico né alcuna nuova convocazione di altro incarico equivalente, rimanendo i ricorrenti illegittimamente esclusi da ogni attività didattica, con



conseguente esclusione sia dalla possibilità di maturare punteggio annuale che dalla retribuzione.

11. Eppure, sin dalla prima assegnazione confermata con bollettino del 7 settembre 2021, prot. n. 11820 (**doc.9**) emergeva *per tabulas* **l'esaurimento della prima fascia** per la classe di concorso ADSS, e l'utilizzazione della seconda fascia e delle graduatorie incrociate per l'attribuzione di posti di insegnanti di sostegno. E dalla prima fascia **sono stati chiamati anche docenti con punteggio inferiore agli odierni ricorrenti** (vedi parte evidenziata in giallo: 6 punti e 12 punti – **doc.9**).

* * *

12. I ricorrenti proponevano quindi ricorso al Giudice del Lavoro competente per territorio. La causa veniva assegnata al Giudice Dott. Antonio Lombardi con il n. 3655/2022 di Ruolo Generale. Si costituiva in giudizio l'ufficio Scolastico Provinciale controdeducendo, e chiedendo e chiedendo il rigetto del ricorso.

13. La causa veniva chiamata all'udienza del 13 luglio 2022; non ritenendo necessaria ulteriore attività istruttoria, la causa veniva rinviata per discussione all'udienza dell'18 ottobre 2022.

14. Il Tribunale di Milano, Sezione Lavoro, con Sentenza contestuale all'udienza del 18 ottobre 2022 rigettava il ricorso, ritenendo generica la domanda e prima di specifiche allegazioni.

15. I ricorrenti presentavano, quindi appello ritenendo la sentenza affetta da *error in iudicando*, e pertanto illegittima e da riformare, nella parte in cui non ha riconosciuto il diritto dei ricorrenti all'attribuzione di incarichi su



posti di sostegno, ovvero al conseguente risarcimento in termini di punteggio e ristoro economico, pur essendo gli stessi in posizione utile (prima fascia).

16. *Medio tempore* i ricorrenti Vincenzo Daniele Accardo e Simone Costa rinunciavano al ricorso, e non sono quindi inseriti nel presente atto.

17. L'appello veniva proposto dinanzi alla Corte d'Appello di Milano e veniva rubricato sub.n. RG 410/2023 ed assegnato al GA Dott. Silvia Marina Ravazzoni che con sentenza 934/2023 dichiarava la nullità della Sentenza del Tribunale di Milano n. 2410/2022 rimettendo la causa davanti al Giudice di Primo grado.

18. In particolare, il Collegio di Milano, dopo aver sollevato d'ufficio il difetto di instaurazione del contraddittorio nei confronti di tutti i litisconsorti necessari, considerando che nel primo grado di giudizio gli altri partecipanti alla procedura di selezione dei docenti da immettere in ruolo non erano stati evocati in giudizio, ha dichiarato la nullità della sentenza impugnata disponendo che la causa dovesse essere rimessa avanti il primo giudice **ai fini dell'integrazione del contraddittorio.**

19. Si ripropone quindi in questa sede il ricorso che, previa integrazione del contraddittorio, deve essere accolto, anche alla luce della consolidata giurisprudenza in materia, per i seguenti motivi di

* * *

DIRITTO

LEGITTIMITÀ DELL'INSERIMENTO IN GPS SU POSTO DI SOSTEGNO AI SENSI DELL'ART. 7, COMMA 4, DELL'ORDINANZA MINISTERIALE 10 LUGLIO 2020 N. 60 – ESECUZIONE DELL'ORDINANZA TAR LAZIO, SEZ. III BIS, 16 DICEMBRE 2021 NN. 7261 – VALIDITÀ DEL TITOLO DI SPECIALIZZAZIONE



**CONSEGUITO ALL'ESTERO IN CORSO DI RICONOSCIMENTO AI FINI
DELL'INSERIMENTO IN G.P.S.**

I.1. I ricorrenti hanno conseguito all'estero la specializzazione quale insegnante di sostegno, ed hanno presentato tempestiva istanza di riconoscimento al Ministero dell'Istruzione, mediante la piattaforma "*Riconoscimento professione docente*", attualmente in fase istruttoria **(doc.2)**.

Con il predetto titolo, i ricorrenti hanno potuto legittimamente iscriversi agli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze su posti di sostegno per l'Anno Scolastico 2021/2022.

Sul punto si precisa ai fini della prova della posizione dei ricorrenti che sono state depositate a) le singole schermate della posizione in graduatoria dei ricorrenti come emergente dal sistema telematico "*Istanze Online*" del Ministero dell'Istruzione **(doc.3)**; b) la graduatoria generale ADSS **(doc.3**, da pagina 4 a pagina 12, con i nomi di tutti i ricorrenti); c) Il bollettino definitivo delle prime nomine, pubblicato con provvedimento dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano prot. 11820 del 7 settembre 2021, dal quale emerge che **sono stati chiamati anche docenti con punteggio inferiore agli appellanti**, e segnatamente docenti con 6 punti e 12 punti **(doc.9**, con evidenziazione in giallo).

Ora, essendo acclarato che il provvedimento di depennamento era illegittimo e come tale è stato sospeso dal TAR Lazio con ordinanza TAR Lazio, Sez. III bis, 16 dicembre 2021 n. 7261 **(doc.5)**, essendo altresì acclarato che con decreto di reinserimento USP Milano prot. 30 del 3 gennaio 2022 tutti gli appellanti erano stati reinseriti nella **prima fascia delle GPS** su posto di



sostegno (**doc.8**), essendo provato che già con il bollettino delle prime nomine del 7 settembre 2021 gli aspiranti docenti della prima fascia erano stati già convocati, e per le assegnazioni di supplenze già si era attinto dalla seconda fascia e dalle graduatorie c.d. incrociate (**doc.9**), essendo infine attestato che in data 18 gennaio 2022 l'Ufficio Scolastico di Milano aveva pubblicato ulteriori posti residui (**doc.12**), ne consegue che **la mancata attribuzione di incarichi ai ricorrenti era ed è illegittima, e che la disponibilità di posti in graduatoria avrebbe consentito a ciascuno di loro di acquisire incarichi annuali di insegnamento su posto di sostegno.**

La **prova è pertanto documentale e certa**, fornita con documenti allegati al ricorso come anche la domanda di attribuzione di incarichi sulla classe di concorso ADMM e ADSS.

Si ribadisce quindi che i ricorrenti hanno potuto legittimamente iscriversi agli elenchi aggiuntivi delle GPS – Graduatorie Provinciali per le Supplenze su posti di sostegno per l'Anno Scolastico 2021/2022.

La norma regolatrice delle GPS, vale a dire l'art. 7, comma 4, dell'Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2021, dispone infatti che *“i titoli di accesso richiesti, conseguiti entro il termine di presentazione della domanda, con l'esatta indicazione delle istituzioni che li hanno rilasciati. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto dal Ministero, devono essere altresì indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento del titolo medesimo; **qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda alla Direzione generale competente***



entro il termine per la presentazione dell'istanza di inserimento per poter essere iscritti con riserva di riconoscimento del titolo” (doc.10).

La questione è stata definita, in relazione alla posizione di parte ricorrente, con l'ordinanza TAR Lazio, Sez. III *bis*, 16 dicembre 2021 n. 7261 (doc.5) che, sospendendo l'efficacia del provvedimento di depennamento dell'Ufficio Scolastico Provinciale resistente, hanno confermato la legittimità dell'inserimento in graduatoria degli stessi ricorrenti.

Il TAR del Lazio, infatti, con le citate ordinanze, hanno disposto la sospensione dei provvedimenti di esclusione dagli elenchi aggiuntivi delle GPS e il reinserimento immediato dei ricorrenti ai fini dell'ulteriore corso della procedura.

E ciò in quanto le decisioni amministrative producono l'effetto ripristinatorio; per costante giurisprudenza, confermata anche dal recente decreto monocratico cautelare TAR Lazio, Sez. III *bis*, 7 aprile 2022 n. 2354 emesso sul punto, nel quale il Presidente della Sezione III *bis* ha precisato che “la mancata concessione delle richieste misure monocratiche cautelari non pregiudica alcun modo gli effetti anche ripristinatori di un'eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare” (doc.11); l'annullamento di un provvedimento amministrativo di depennamento dalla graduatoria, infatti, deve comportare la riammissione di parte ricorrente nella sua collocazione originaria di punteggio e posizione in graduatoria e quindi nella posizione in cui si sarebbe trovata in assenza del provvedimento medesimo; ciò significa che a parte ricorrente deve essere assegnato l'incarico che avrebbe avuto senza il provvedimento di esclusione degli elenchi aggiuntivi impugnato e quindi “ora per allora” (*ex tunc*).



La diffida dei sottoscritti Avvocati inviata in data 21 dicembre 2021 ha quindi invitato l'Amministrazione scolastica alla assegnazione degli incarichi in questi stessi termini (**docc.6 e 7**).

Non vi è dubbio, pertanto, che alla luce della corretta interpretazione del dato normativo, e in esecuzione del provvedimento giurisdizionale, **spetti alle parti ricorrenti l'attribuzione di un incarico annuale di insegnamento**, (che, come dimostrato nella parte narrativa, le sarebbe spettato, in quanto anche nel corrente mese di gennaio 2022 alcune scuola assegnavano incarichi a docenti per incarichi di sostegno) con ogni conseguenza risarcitoria in quanto a riconoscimento delle retribuzioni spettanti da CCNL di categoria e del punteggio, che è pari a **12 punti** in base a quanto previsto dall'O.M. 10 luglio 2020 n. 60 citata, e segnatamente dall'allegato 3, punto C.1. (**doc.9 e all.**).

I.2. Quanto al **ristoro economico**, ove l'incarico annuale fosse stato legittimamente attribuito con decorrenza giuridico ed economica dal 1° settembre 2021, e sino al 31 agosto 2022, e per l'orario pieno di 18 ore, la retribuzione lorda complessiva sarebbe stata di € 15.600, fatti salvi migliori conteggi sulla base del CCNL vigente.

Si segnala, infine, che con provvedimento di data 12 aprile 2022, il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice del lavoro, ha riconosciuto ad un docente nella medesima condizione dei ricorrenti e con il medesimo percorso giudiziario, non solo l'incarico che gli sarebbe legittimamente spettato ad inizio anno, ma anche l'incarico sul posto di ruolo ex art 59 del DL 25 maggio 2021 n. 73 messo a disposizione dall'Ufficio Scolastico Regionale come contingente di assunzioni eccezionali per l'anno scolastico in corso,



riconosciuto in relazione al punteggio del ricorrente (cfr. Tribunale di Milano, Sez. Lav. Dott. Saioni, 12 aprile 2022 RG. 1531-1/2022 – **doc. 13** e Sentenza Tribunale di Palermo, Sez. Lavoro, G.I. Paola Marino, 28 giugno 2023 n. 2391 **doc. 14**).

A margine si ricorda che la sentenza Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato 29 dicembre 2022 n. 22 (**doc.15**) ha confermato la validità e riconoscibilità dei percorsi formativi svolti all'estero per gli insegnanti di sostegno.

* * *

Alla luce delle ragioni suesposte, i ricorrenti, come in epigrafe difesi, rappresentati e domiciliati

RICORRONO

affinché il Tribunale adito, ogni contraria istanza rigettata, Voglia, **previa autorizzazione all'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami con pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano** e previa fissazione dell'udienza ex art. 414 c.p.c., con indicazione del termine per notifica, accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

preso atto dell'illegittimità del provvedimento di depennamento dalla Graduatoria Provinciale per le Supplenze (GPS) per la Provincia di Milano dichiarata dal TAR Lazio, Sez. III *bis* con ordinanze n. 7261/2021, Voglia:

- a. accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti all'attribuzione di incarico annuale di insegnamento su classe di concorso ADSS e ADMM – Scuola media inferiore e superiore
- b. e, per l'effetto, **ordinare** all'Ufficio Scolastico Provinciale di Milano



l'attribuzione di incarico annuale di insegnamento su classe di concorso ADSS e ADMM– Scuola media inferiore e superiore spettante in base alla graduatoria, a tempo pieno (18 ore), con decorrenza giuridica ed economica dal 1° settembre 2021, sino al 31 agosto 2022, termine dell'anno scolastico attualmente in corso;

- c. **in subordine**, **disporre in ogni caso** il riconoscimento ai ricorrenti del punteggio spettante per un anno di servizio, nella misura di 12 punti, ed il corrispettivo economico dovuto ai sensi del CCNL di categoria per i mesi di forzata astensione dal servizio, anche sotto forma di risarcimento del danno, in misura non inferiore ad € 15.600, fatti salvi migliori conteggi.

Con ogni più ampia riserva e salvezza di diritti.

Con vittoria di spese, diritti e onorari.

Si depositano, oltre all'atto introduttivo, i seguenti documenti in copia digitale:

- 1) Titolo completo di formazione sul sostegno conseguito all'estero dai ricorrenti;
- 2) Domanda di riconoscimento del titolo estero sul sostegno dei ricorrenti;
- 3) Punteggio nella graduatoria GPS ADSS Scuola Media Superiore;
- 4) Provvedimento esclusione USP Milano prot. 10886 del 23 agosto 2021
- 5) Ordinanza TAR Lazio, Sez. III bis, 16 dicembre 2021 n. 7261
- 6) Diffida USP Milano reinserimento I fascia e conferma incarichi GPS del 21 dicembre 2021
- 7) Diffida USP Milano reinserimento I fascia e conferma incarichi GPS del 7 gennaio 2022



8) Decreto di reinserimento in esecuzione dell'ordinanza TAR Lazio, Sez.

III *bis* n. 7261

9) Bollettino del 7 settembre 2021, prot. n. 11820

10) Ordinanza Ministeriale n. 60 del 10 luglio 2020.

11) Decreto Cautelare TAR Lazio, Sez. III *bis*, 7 aprile 2022 n. 2354.

12) Nota USR di disponibilità incarichi

13) Sentenza Tribunale Palermo, Giud. Paola Marino, 28 giugno 2023 n. 2391

14) Sentenza Tribunale Torino, Giudice Dott. Nigra, 23 febbraio 2023 n. 370

15) Sentenza Adunanza Plenaria Consiglio di Stato 29 dicembre 2022 n. 22

Ai fini del pagamento del contributo unificato, si dichiara che la presente controversia è di valore indeterminabile, ma che parte ricorrente è esentata dal pagamento del contributo unificato per motivi di reddito.

Roma, 4 marzo 2024

Avv. Francesco Vannicelli

Avv. Biancamaria Celletti

